

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico attinente alla violazione degli articoli 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- (¹) Decisione del Garante europeo della protezione dei dati nel reclamo 2020 — 0908 contro l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) dell'8 settembre 2022.
- (²) Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (GU 2022, L 169, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Spagna/Commissione

(Causa T-681/22)

(2023/C 24/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Gavela Llopis e M.J. Ruiz Sánchez, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 (¹) della Commissione, del 15 settembre 2022, che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili, per quanto riguarda la definizione dell'elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili, di cui all'articolo 2 e all'Allegato II dello stesso;
- in via incidentale, dichiarare l'invalidità dell'articolo 9, paragrafi 6 e 9, del regolamento 2016/2336 (²), ai sensi dell'articolo 277 TFUE;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione 2022/1614, determinando le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili, viola il regolamento di base e il principio di proporzionalità.
 - A tal riguardo si segnala:
 - 1) la mancata analisi dell'impatto delle attrezzature da pesca passive in acque profonde costituisce una violazione del regolamento di base e del principio di proporzionalità;
 - 2) la determinazione delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili costituisce una violazione del regolamento di base e del principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sull'eccezione di illegittimità dell'articolo 9, paragrafi 6 e 9, del regolamento 2016/2336:
 - A tal riguardo si segnala:
 - 1) il rinvio a un atto di esecuzione per integrare gli elementi essenziali del regolamento 2016/2336 viola l'articolo 291 TFUE;

- 2) il divieto indiscriminato di pesca con attrezzi di fondo in tutte le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili viola le norme della politica comune della pesca e il principio di proporzionalità.

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 della Commissione, del 15 settembre 2022, che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili, (GUUE 2022, L 242, pag. 1).
- (²) Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GUUE 2016, L 354, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 novembre 2022 — Newalliance / Commissione

(Causa T-683/22)

(2023/C 24/64)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Newalliance Comércio Internacional, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi di ricorso che sono, sostanzialmente, identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-553/22, Thorn Investments/Commissione.

Ricorso proposto l'11 novembre 2022 — Norwood / Commissione

(Causa T-684/22)

(2023/C 24/65)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Norwood — Trading e Serviços, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocate)

Convenuta: Commissione europea